

MASSIMA

Cassazione civile sez. un. - 19/10/2017, n. 24675

## **La c.d. usura sopravvenuta non incide sulla validità del contratto bancario già in corso di esecuzione**

Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

### **Fonte:**

Giustizia Civile Massimario 2017

Diritto & Giustizia 2017, 20 ottobre (nota di: Fabio Valerini)

Ilpenalista.it 1 DICEMBRE 2017 (nota di: Carrelli Palombi Roberto)

Guida al diritto 2017, 46, 40 NOTA (s.m.) (nota di: MAZZINI)

Foro it. 2017, 11, I, 3274 (nota di: Carriero, La Rocca)

Ridare.it 14 FEBBRAIO 2018 (nota di: Nobili Viola)

